

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3014/90 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 1990

**che fissa, per la campagna 1990/1991, il prezzo minimo di acquisto delle arance, dei mandarini, dei mandarini satsuma e delle clementine consegnati all'industria e l'importo della compensazione finanziaria dopo la loro trasformazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3848/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2601/69, il prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori in esecuzione dei contratti corrisponde al prezzo di ritiro più elevato vigente nei periodi di forti ritiri dal mercato; che i ritiri dal mercato di quantità considerevoli avvengono per le arance nel periodo gennaio — aprile, per i mandarini in gennaio e febbraio, per i mandarini satsuma in novembre e dicembre e per le clementine in dicembre e gennaio; che, per quanto riguarda la Spagna, i prezzi di ritiro da prendere in considerazione sono quelli vigenti per questo Stato membro per la campagna in corso; che, per il Portogallo, i prezzi di ritiro da prendere in considerazione sono quelli vigenti alla fine della prima tappa e ripresi per la determinazione dei prezzi da applicare dal 1° gennaio 1991 in applicazione dell'articolo 285 dell'atto di adesione;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2601/69, la compensazione finanziaria per le arance non può superare la differenza fra il prezzo minimo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 ed i prezzi praticati per la materia prima nei paesi terzi produttori;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo e quarto comma del regolamento (CEE) n. 2601/69, la compensazione finanziaria per i mandarini, i mandarini satsuma e le clementine è fissata ad un livello tale che per ciascuno dei prodotti suindicati l'onere per l'industria sia pari a quello dell'industria delle arance tenuto conto delle differenze nella resa in succo;

considerando che occorre precisare le disposizioni applicabili in caso di trasformazione in un altro Stato membro di un prodotto acquistato in Spagna o in Portogallo, dato che per questi due paesi sono stati fissati importi differenziati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

1. Per la campagna 1990/1991, i prezzi minimi da versare ai produttori che consegnano all'industria arance, mandarini, mandarini satsuma o clementine in esecuzione di contratti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2601/69, sono i seguenti:

*(ECU/100 kg netti)*

Prodotti	Spagna	Portogallo	Altri Stati membri
Arance	11,65	11,49	12,73
Mandarini	11,03	14,26	14,26
Satsuma	6,54	8,14	6,54
Clementine	11,44	11,44	11,44

2. Tali prezzi minimi, sono fissati per merci franco partenza dai centri di condizionamento dei produttori.

### Articolo 2

Per la campagna 1990/1991, la compensazione finanziaria concessa ai trasformatori dopo la trasformazione delle arance, dei mandarini, delle clementine o dei mandarini satsuma conferiti in esecuzione di contratti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2601/69, è la seguente:

*(ECU/100 kg netti)*

Prodotti	Spagna	Portogallo	Altri Stati membri
Arance	7,39	7,23	8,47
Mandarini	7,83	11,06	11,06
Satsuma	3,34	4,94	3,34
Clementine	8,24	8,24	8,24

### Articolo 3

Gli importi di cui agli articoli 1 e 2 si applicano esclusivamente a prodotti che rispondono quanto meno ai requisiti minimi di qualità e di calibro previsti per la categoria III.

<sup>(1)</sup> GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 6.